

## Conclusioni dell'avvocato generale Kokott del 20 ottobre 2009

**Maria Teixeira contro London Borough of Lambeth e Secretary of State for the Home Department**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regno Unito**

**Libera circolazione delle persone - Diritto di soggiorno - Cittadina di uno Stato membro che ha lavorato in altro Stato membro e vi ha soggiornato dopo la cessazione della sua attività lavorativa - Figlio che segue una formazione professionale nello Stato membro ospitante - Assenza di mezzi di sostentamento propri - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Art. 12 - Direttiva 2004/38/CE**

**Causa C-480/08**

*raccolta della giurisprudenza 2010 pagina 00000*

### **I – Introduzione**

1. La questione sollevata mira a stabilire se una cittadina dell'Unione che non esercita alcuna attività lavorativa e neppure dispone di risorse economiche sufficienti possa far valere, in qualità di affidataria della propria figlia, un diritto di soggiorno nello Stato membro nel quale quest'ultima riceve una formazione scolastica in quanto figlia di un ex lavoratore migrante.

2. La Corte è stata investita di tale questione nel presente procedimento dalla Court of Appeal of England and Wales (Civil Division) (2). Viene così offerta alla Corte l'occasione di precisare la propria giurisprudenza relativa all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68 (3) – segnatamente la sentenza Baumbast e R (4) – e di chiarire il rapporto tra tale disposizione e la nuova direttiva adottata nel 2004 sul diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari (direttiva 2004/38/CE) (5). Tale problematica riveste un'importanza non trascurabile non soltanto per un rilevante numero di cittadini dell'Unione che hanno lasciato il loro paese per stabilirsi in un altro Stato membro, ma anche per gli Stati ospitanti interessati.

3. Il procedimento a quo presenta alcuni parallelismi con la causa Ibrahim (C-310/08) (6), attualmente pendente, anch'essa riguardante una domanda di pronuncia pregiudiziale della Court of Appeal. In entrambi i casi, persone non esercitanti un'attività lavorativa e sprovviste di risorse economiche sufficienti hanno fatto domanda, in Inghilterra, di aiuti per l'alloggio. A sostegno di tale richiesta essi invocano un asserito diritto di soggiorno nel Regno Unito in quanto affidatari di figli minori che ricevono una formazione scolastica in questo Stato. Tuttavia, a differenza della causa Ibrahim, nel caso Teixeira la richiesta di prestazioni sociali non proviene da un cittadino di un paese terzo, ma da una cittadina dell'Unione che in passato ha lavorato nel Regno Unito, dove tuttora vive.

### **II – Contesto normativo**

#### **A – Diritto comunitario**

4. Nella presente causa, la normativa comunitaria applicabile è costituita dalla direttiva 2004/38, da una parte, e dal regolamento n. 1612/68, dall'altra.

#### **1. La direttiva 2004/38**

5. La direttiva 2004/38 comprende al capo I (artt. 1-3) disposizioni generali, al capo III (artt. 6-15) disposizioni in materia di diritto di soggiorno, e al capo IV (artt. 16-21) disposizioni in materia di diritto di soggiorno permanente.

6. Secondo la definizione di cui all'art. 2, punto 2, lett. c), della direttiva 2004/38, per «familiare» ai sensi di quest'ultima si intende:

«i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b)».

7. L'art. 7 della direttiva 2004/38, recante il titolo «Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi», così recita per estratto:

«1. Ciascun cittadino dell'Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di uno Stato membro, a condizione:

- a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
  - b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante; o
- c) – di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale,
- di disporre di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all'autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

- d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di soggiorno di cui al paragrafo 1 è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnino o raggiungano nello Stato membro ospitante il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).
3. Ai sensi del paragrafo 1, lettera a), il cittadino dell'Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo nei seguenti casi:
- a) l'interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio;
- b) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro;
- c) l'interessato, trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi dodici mesi, si è registrato presso l'ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro. In tal caso, l'interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo che non può essere inferiore a sei mesi;
- d) l'interessato segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra l'attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.

(4) (...)».

**8.** Con riferimento alla conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell'Unione, l'art. 12, n. 3, della direttiva 2004/38 dispone quanto segue:

«La partenza del cittadino dell'Unione dallo Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l'effettivo affidamento, indipendentemente dalla [loro] cittadinanza, se essi risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi stessi».

**9.** Per completezza occorre inoltre richiamare l'art. 16 della direttiva 2004/38, che contiene norme generali per il diritto di soggiorno permanente dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari:

«1. Il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III.

(...)

3. La continuità della residenza non è pregiudicata da assenze temporanee che non superino complessivamente sei mesi all'anno né da assenze di durata superiore per l'assolvimento degli obblighi militari né da un'assenza di dodici mesi consecutivi al massimo dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un paese terzo.

4. Una volta acquisito, il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze dallo Stato membro ospitante di durata superiore a due anni consecutivi».

**10.** A sensi del suo art. 40, n. 1, la direttiva 2004/38 doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006.

## **2. Il regolamento n. 1612/68**

**11.** Il regolamento n. 1612/68 è una delle normative precedenti alla direttiva 2004/38, ed è stato da questa in parte abrogato (7).

**12.** L'art. 10 del regolamento n. 1612/68, abrogato dalla direttiva 2004/38, fino al 30 aprile 2006 disponeva quanto segue:

«1. Hanno diritto di stabilirsi con il lavoratore cittadino di uno Stato membro occupato sul territorio di un altro Stato membro, qualunque sia la loro cittadinanza:

- a) il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico;
- b) gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.

2. Gli Stati membri favoriscono l'ammissione di ogni membro della famiglia che non goda delle disposizioni del paragrafo 1 se è a carico o vive, nel paese di provenienza, sotto il tetto del lavoratore di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 il lavoratore deve disporre per la propria famiglia di un alloggio che sia considerato normale per i lavoratori nazionali nella regione in cui è occupato, senza che tale disposizione possa provocare discriminazioni tra i lavoratori nazionali ed i lavoratori provenienti da altri Stati membri».

**13.** L'art. 12 del regolamento n. 1612/68, rimasto valido anche dopo l'entrata in vigore della direttiva 2004/38, stabilisce quanto segue:

«I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.

Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni».

## **B – Normativa nazionale**

**14.** Nell'ordinanza di rinvio le disposizioni nazionali pertinenti vengono definite «complesse» e sono esposte solo in forma sintetica. La disciplina nazionale applicabile risulta essere quella illustrata qui di seguito.

**15.** Ai sensi dell'Housing Act adottato nel 1996 (8), beneficiano dell'assistenza abitativa gli «aventi diritto» che siano privi di alloggio e soddisfino determinate condizioni.

**16.** Dall'art. 185 di tale legge (9) emerge che una persona non ha diritto all'assistenza «se è uno straniero privo dei requisiti per beneficiarne». Questa disposizione è definita più nel dettaglio per l'Inghilterra in un regolamento ministeriale, le cosiddette Eligibility Regulations (10).

17. In particolare, dall'art. 6, n. 1, delle Eligibility Regulations emerge che una persona che non è soggetta al controllo delle autorità per l'immigrazione ha diritto all'assistenza abitativa solo se ha la residenza abituale nel Regno Unito e ivi gode anche di un diritto di soggiorno (11).

18. In tale contesto, oltre ai cittadini britannici, vanno considerati titolari di un diritto di soggiorno, tra l'altro, i cittadini dell'Unione che esercitano il diritto conferito loro dalla normativa comunitaria di entrare e soggiornare nel Regno Unito (12). I cittadini dell'Unione non soddisfano i requisiti se il loro diritto di soggiorno deriva solo dalla qualità di persona che cerca lavoro o di familiare di una persona che cerca lavoro, ovvero se esercitano il loro primo diritto di soggiorno nel Regno Unito per un periodo non superiore a tre mesi (13).

19. Ai sensi dell'art. 6, n. 2, delle Eligibility Regulations, sono esentate dall'applicazione del criterio della residenza abituale, tra l'altro, le seguenti categorie di cittadini dell'Unione: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, familiari di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo e persone che beneficiano del diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito.

20. Occorre infine notare che le disposizioni della direttiva 2004/38 sono state recepite nell'ordinamento giuridico del Regno Unito con le Immigration (European Economic Area) Regulations 2006 (14), entrate in vigore il 30 aprile 2006.

### III – Fatti e procedimento principale

21. La sig.ra Maria Teixeira, nata il 7 marzo 1971, è cittadina portoghese. Essa è giunta in Inghilterra nel 1989, dove ha lavorato come addetta alle pulizie nel periodo 1989-1991. Essa era accompagnata dal marito, anch'egli cittadino portoghese. Il 2 giugno 1991 è nata nel Regno Unito la loro figlia Patricia, che ha ivi iniziato la sua carriera scolastica in un periodo in cui la sig.ra Teixeira non svolgeva attività lavorativa (15).

22. Successivamente, i coniugi Teixeira hanno divorziato. Anche l'ex marito vive ancora in Inghilterra. Il 13 giugno 2006 un provvedimento giudiziario ha stabilito che Patricia risiedesse con il padre, pur potendo avere con la madre tutti i contatti che desiderava. Nel novembre 2006 Patricia si è iscritta a un corso di puericultura presso il Vauxhall Learning Centre (16) a Lambeth, Londra. Nel marzo 2007 l'allora quindicenne Patricia è andata a vivere con la madre.

23. Dopo il 1991 la sig.ra Teixeira ha svolto a più riprese attività di lavoro dipendente a carattere precario nel Regno Unito, lavorando per l'ultima volta all'inizio del 2005.

24. L'11 aprile 2007 la sig.ra Teixeira ha presentato al London Borough of Lambeth (17) una domanda di assistenza abitativa per mancanza di alloggio. Tale domanda è stata respinta con la motivazione che l'interessata non aveva diritto al detto sussidio. Malgrado un reclamo presentato dalla sig.ra Teixeira, tale decisione è stata confermata.

25. Contro tale diniego di assistenza la sig.ra Teixeira ha proposto ricorso in primo grado dinanzi alla London Lambeth County Court (18), senza esito positivo (19). La controversia è ora pendente in appello dinanzi alla Court of Appeal of England and Wales (Civil Division), odierno giudice del rinvio.

26. Secondo l'ordinanza di rinvio, la sig.ra Teixeira nel procedimento principale ha ammesso:

- di non essere una lavoratrice subordinata, di non disporre di risorse economiche sufficienti e di non godere del diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva 2004/38,
- di non aver conservato la qualità di lavoratrice, non soddisfacendo i requisiti di cui all'art. 7, n. 3, della direttiva 2004/38, e
- di non avere un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'art. 16 della detta direttiva.

27. Nel procedimento principale, la sig.ra Teixeira fa valere il proprio diritto di soggiorno nel Regno Unito fondandosi unicamente sul fatto che, dal marzo 2007, essa è affidataria della figlia Patricia, la quale frequenta un corso di studi nel Regno Unito ed è titolare di un diritto di soggiorno in tale paese ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 (20).

### IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

28. Con ordinanza 10 ottobre 2008, la Court of Appeal ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

Nel caso in cui i) un cittadino dell'Unione europea sia giunto nel Regno Unito, ii) vi abbia svolto per determinati periodi attività di lavoro subordinato, iii) abbia cessato tale attività ma non abbia lasciato il Regno Unito, iv) non abbia conservato la propria qualità di lavoratore e non disponga di alcun diritto di soggiorno a norma dell'art. 7 della direttiva 2004/38, né di alcun diritto al soggiorno permanente a norma dell'art. 16 della stessa direttiva, ed in cui v) il figlio del detto cittadino abbia iniziato un corso di studi quando questi non svolgeva attività di lavoro subordinato, ma abbia proseguito la sua carriera scolastica nel Regno Unito in periodi in cui il cittadino dell'Unione europea vi lavorava, vi) il cittadino dell'Unione europea sia il genitore affidatario del proprio figlio e vii) il detto cittadino e il figlio non dispongano di risorse economiche sufficienti:

- 1) se il cittadino dell'Unione europea benefici di un diritto di soggiorno nel Regno Unito solo qualora soddisfi i requisiti stabiliti dalla direttiva 2004/38,  
oppure
- 2) a) se il cittadino dell'Unione europea benefici di un diritto di soggiorno in forza dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68, come interpretato dalla Corte di giustizia, senza dover necessariamente soddisfare i requisiti di cui alla direttiva 2004/38, e
- b) se, in tal caso, egli debba disporre di risorse economiche sufficienti, in modo da non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante per il periodo in cui intende soggiornarvi, nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante;
- c) se, in tal caso, occorra che il figlio abbia iniziato il suo corso di studi quando il cittadino dell'Unione lavorava, affinché egli possa beneficiare di un diritto di soggiorno in forza dell'art. 12 del regolamento (CEE) n. 1612/68, come interpretato dalla Corte di giustizia, o se sia invece sufficiente che il cittadino dell'Unione abbia lavorato in un dato momento dopo che il figlio ha iniziato la sua carriera scolastica;

- d) se il diritto di soggiorno di cui fruisce il cittadino dell'Unione europea, in qualità di genitore affidatario di un figlio che segue un corso di studi, venga meno quando il figlio raggiunge i 18 anni di età;
- 3) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se la situazione sia diversa qualora, come nel caso di specie, il figlio abbia iniziato il corso di studi prima della data entro cui la direttiva 2004/38 doveva essere trasposta dagli Stati membri, ma la madre sia divenuta genitore affidatario e abbia rivendicato il diritto di soggiorno su tale base soltanto nel marzo 2007, ossia dopo la data entro cui la direttiva doveva essere trasposta.
- 29.** Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte e orali, oltre alla sig.ra Teixeira e al London Borough of Lambeth, i governi danese, portoghese e del Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee (21). Inoltre, anche l'Autorità di sorveglianza dell'AELS (EFTA) ha presentato osservazioni scritte.

## V – Analisi

**30.** Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente di valutare se ad una cittadina dell'Unione che non svolge attività lavorativa, nella situazione della sig.ra Teixeira, spetti un diritto di soggiorno in forza del diritto comunitario, anche qualora essa non sia economicamente indipendente. L'esistenza di tale diritto di soggiorno sarebbe infatti, secondo il diritto nazionale, presupposto per la concessione dell'assistenza abitativa richiesta dalla sig.ra Teixeira.

**31.** Al riguardo le posizioni delle parti che hanno presentato osservazioni sono divise.

**32.** La sig.ra Teixeira ritiene di godere, in quanto affidataria della figlia che riceve una formazione scolastica, di un diritto di soggiorno nel Regno Unito in forza dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68, senza che a tal fine sia necessario che essa disponga di risorse economiche sufficienti o di un'assicurazione malattia. La Commissione e l'Autorità di sorveglianza dell'AELS (EFTA) condividono tale posizione. In tal senso si è inoltre espresso il governo italiano nella causa Ibrahim (C-310/08). Anche il governo portoghese perviene a tale conclusione (22). Una posizione diametralmente opposta viene invece sostenuta dal London Borough of Lambeth, nonché dai governi danese e del Regno Unito, così come del resto ha fatto anche l'Irlanda nella causa Ibrahim.

**33.** In prosieguo verificherò innanzi tutto se una cittadina dell'Unione in una situazione come quella della sig.ra Teixeira possa invocare un diritto di soggiorno, in quanto affidataria del proprio figlio, unicamente sulla base dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 (v. infra, parte A). In seguito esaminerò se il diritto di soggiorno in questione presupponga che il richiedente disponga di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia (v. infra, parte B). Infine, mi concentrerò sui tre profili di rilevanza temporale richiamati dal giudice del rinvio con riferimento agli eventuali diritti spettanti alla sig.ra Teixeira ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 (v. infra, parte C).

## A – Idoneità dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 a fondare un diritto di soggiorno di un genitore in quanto affidatario

**34.** Con la prima parte della seconda questione (23) il giudice del rinvio chiede in sostanza se dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 possa derivare un diritto di soggiorno per una persona che nello Stato membro ospitante provvede, in quanto genitore, alla cura e al mantenimento del figlio di un lavoratore migrante che ivi frequenta un corso di studi.

**35.** È pacifico che l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 sancisce un *diritto di accesso all'istruzione*: i figli di un lavoratore migrante che risiedono nello Stato membro nel quale il lavoratore lavora o ha lavorato hanno diritto ad «[essere] ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale». È tuttavia controverso se tale diritto di accesso all'istruzione comporti anche un *diritto di soggiorno* del figlio e del genitore affidatario nello Stato membro ospitante.

**36.** L'eventuale diritto di soggiorno spettante a un genitore in quanto affidatario è accessorio rispetto al diritto di soggiorno del figlio; esso dipende quindi dalla circostanza che il figlio stesso sia titolare di un diritto di soggiorno. Pertanto, in prosieguo esaminerò anzitutto il diritto di soggiorno del figlio per scopi di istruzione (v. infra, sezione 1), e solo in un secondo momento il diritto di soggiorno del suo affidatario (v. infra, sezione 2).

### 1. Il diritto di soggiorno del figlio per scopi di istruzione

**37.** Il London Borough of Lambeth e i governi danese e del Regno Unito ritengono nel complesso che dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 discenda unicamente un diritto di accesso all'istruzione. Il correlato diritto di soggiorno del figlio non deriverebbe invece da tale disposizione. Originariamente esso sarebbe stato sancito dall'art. 10 del regolamento; da quando tale ultima disposizione è stata abrogata, l'esistenza del diritto di soggiorno dovrebbe essere valutata alla luce della direttiva 2004/38 (24).

**38.** Vero è che l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 non conferisce ai figli il diritto al *primo* soggiorno nello Stato membro ospitante. Come emerge già dal tenore dell'art. 12, i figli possono far valere il diritto di accesso all'istruzione nello Stato membro ospitante solo se «vi risiedono». Deve dunque trattarsi di figli che hanno preso la residenza nello Stato membro ospitante già in precedenza al fine di convivere con un lavoratore migrante (25). Il diritto di accesso all'istruzione sancito dall'art. 12 trae infatti origine dalla circostanza che un figlio abbia seguito nello Stato membro ospitante il padre o la madre in quanto lavoratori migranti (26).

**39.** Laddove però il figlio abbia preso la residenza nello Stato membro ospitante quale membro della famiglia di un lavoratore migrante, oppure, come nel caso della figlia della sig.ra Teixeira, vi sia nato, la sua posizione giuridica diventa autonoma ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68. Il suo diritto di accesso all'istruzione in futuro non dipenderà quindi più dalla circostanza che il padre o la madre conservino o meno lo status di lavoratori migranti nello Stato membro ospitante (27). Anche un figlio i cui genitori «sono stati occupati» solo in passato come lavoratori migranti nello Stato membro ospitante gode del diritto di accesso all'istruzione.

40. Pertanto, diversamente da quanto ritengono alcune parti che hanno presentato osservazioni, l'esercizio del diritto di accesso all'istruzione non può presupporre, segnatamente, che il figlio mantenga per la durata del corso di studi lo specifico diritto di soggiorno spettantegli ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1612/68 (28), vale a dire che continui ad avere un diritto di risiedere presso un genitore lavoratore migrante (29). In caso contrario, soprattutto per i figli di ex lavoratori migranti, il diritto di accesso all'istruzione ai sensi dell'art. 12 resterebbe in ampia misura inoperante. Spesso infatti il genitore che «è stato occupato» nello Stato membro ospitante lascerà nuovamente tale Stato al termine della propria occupazione lavorativa, con la conseguenza che una convivenza con il figlio nel detto Stato non sarà più senz'altro possibile in tutti i casi (30).
41. Del resto l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 non fa in alcun modo riferimento a norme in materia di soggiorno, bensì considera sufficiente il fatto che il figlio di un lavoratore migrante, il quale voglia compiere gli studi nello Stato membro ospitante, già «risieda» in tale Stato.
42. Il connesso *diritto* del figlio di un lavoratore migrante, residente nello Stato membro ospitante, *di rimanervi* per motivi di istruzione deriva direttamente dall'art. 12 del regolamento 1612/68 (31). Infatti, tenuto conto del suo contesto e delle finalità perseguite, tale disposizione non può essere interpretata in senso restrittivo e non deve nemmeno essere privata del proprio effetto utile (32).
43. L'art. 12 del regolamento n. 1612/68 appartiene a una serie di disposizioni che mirano a raggiungere le migliori condizioni d'integrazione della famiglia di un lavoratore migrante nella società del paese ospitante (33). Come sottolineato dalla Corte, affinché tale integrazione possa realizzarsi, è indispensabile che il figlio di un lavoratore migrante abbia la possibilità di seguire le scuole e gli studi nello Stato membro ospitante, al fine di poterli proficuamente concludere (34).
44. Un lavoratore migrante potrebbe sentirsi decisamente meno incoraggiato ad esercitare il diritto alla libera circolazione qualora non avesse la certezza che i figli possano ricevere e portare a termine la formazione scolastica nello Stato membro ospitante (35). Se ad ogni interruzione o al termine dell'attività del lavoratore migrante nello Stato membro ospitante anche i figli dovessero perdere automaticamente il diritto di soggiorno e, di conseguenza, interrompere la formazione, vi sarebbe motivo di temere svantaggi per la loro carriera scolastica e professionale. In quel caso i figli sarebbero eventualmente costretti a proseguire gli studi in un altro paese, il che, tenuto conto della diversità dei sistemi di istruzione nazionali e della lingua di volta in volta utilizzata per l'insegnamento, può comportare notevoli difficoltà. Tali svantaggi possono essere evitati solo se ai figli del lavoratore migrante è reso possibile, anche e soprattutto dal punto di vista del diritto di soggiorno, portare a termine la propria formazione scolastica o professionale nello Stato membro ospitante, a prescindere dal fatto che il genitore svolga o meno un'attività lavorativa come lavoratore migrante in detto Stato per tutto il periodo della formazione. Inoltre, in questo modo si offrono le migliori garanzie di una piena integrazione nello Stato membro ospitante dei figli di lavoratori migranti.
45. Alla luce di quanto sopra esposto, far dipendere l'esercizio del diritto dei figli di accedere all'istruzione dall'esistenza di un distinto diritto di soggiorno fondato su altre norme giuridiche sarebbe in contrasto con l'economia sistematica e con lo scopo dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 (36). Piuttosto, l'art. 12 del regolamento assicura al figlio che riceve la formazione un diritto di soggiorno autonomo (37).
46. Contrariamente a quanto affermato da alcune parti che hanno presentato osservazioni, neppure l'entrata in vigore della direttiva 2004/38 ha modificato tale situazione. Non vi sono elementi che facciano ritenere che, con la direttiva 2004/38, il legislatore comunitario intendesse modificare il vigente art. 12 del regolamento n. 1612/68, come interpretato dalla Corte (38), e limitarne di lì in avanti il contenuto precettivo al mero riconoscimento di un diritto di accesso all'istruzione.
47. Infatti, la direttiva 2004/38 ha comportato una modifica del regolamento n. 1612/68 solo nei limiti in cui ha abrogato gli artt. 10 e 11 di quest'ultimo. Tuttavia, il diritto dei figli dei lavoratori migranti di rimanere nello Stato membro ospitante per motivi di istruzione non si basa su nessuna di queste due disposizioni. Piuttosto, come ho appena chiarito (39), tale diritto di soggiorno discende direttamente dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68, il cui contenuto precettivo non è stato interessato dalla direttiva 2004/38.
48. A tale riguardo, non è possibile obiettare che nella direttiva 2004/38 troverebbero ormai organica disciplina tutte le varie forme di diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, con la conseguenza che dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 non potrebbe più ricavarsi alcun diritto di soggiorno autonomo. È infatti pacifico che la direttiva 2004/38 codifica gli strumenti comunitari esistenti a quella data che, fino a quel momento, avevano disciplinato la posizione giuridica di determinate categorie di persone (40). È inoltre certo che essa si applica a ogni cittadino dell'Unione e ai suoi familiari (41). Tuttavia, la direttiva non contiene una disciplina completa ed esaustiva di tutti i possibili diritti di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.
49. Così, ad esempio, nella direttiva 2004/38, come già nelle normative ad essa precedenti, manca un'espressa ed esaustiva disciplina del diritto di soggiorno di quei genitori che non svolgono un'attività lavorativa, ma che sono affidatari di cittadini dell'Unione minorenni (42). Inoltre, nella direttiva 2004/38 non vi è alcuna disposizione espressa che, nel caso di un cittadino dell'Unione che torni a stabilirsi nel proprio paese d'origine, disciplini il diritto di soggiorno in tale Stato dei suoi familiari che non siano invece cittadini dell'Unione (43).
50. Neppure le questioni riguardanti il diritto di soggiorno che vengono sollevate nella presente causa con riferimento all'istruzione dei figli di cittadini dell'Unione sono disciplinate in modo esaustivo nella direttiva 2004/38.
51. Effettivamente, i figli di un cittadino dell'Unione che seguono un ciclo di studi possono fruire, in quanto familiari, di un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in base alle regole generali enunciate dalla direttiva (44).

Tuttavia, nella direttiva 2004/38 non è previsto a favore dei figli frequentanti un corso di studi un diritto di soggiorno specifico, comparabile a quello di cui all'art. 12 del regolamento n. 1612/68. In particolare, l'art. 12, n. 3, della direttiva non prevede alcun diritto di soggiorno autonomo per scopi di istruzione; piuttosto, tale disposizione presuppone l'esistenza di un diritto di soggiorno e si limita a disporre la persistenza in caso di decesso o partenza di un cittadino dell'Unione, finché il figlio di quest'ultimo non abbia terminato la propria formazione (45).

52. Fra l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 e l'art. 12, n. 3, della direttiva 2004/38 non vi è coincidenza. L'art. 12, n. 3, della direttiva ha un ambito di applicazione *ratione personae* più ampio rispetto all'art. 12 del regolamento, in quanto comprende anche i figli dei cittadini dell'Unione che non esercitano un'attività lavorativa. Al contrario, l'ambito di applicazione *ratione materiae* dell'art. 12, n. 3, della direttiva è molto più ristretto rispetto all'art. 12 del regolamento, in quanto si riferisce solo all'ipotesi di decesso o partenza di un cittadino dell'Unione.

53. L'assenza nella direttiva 2004/38 di un diritto di soggiorno perfetto e autonomo per scopi di istruzione indica con chiarezza che anche dopo l'entrata in vigore di tale direttiva rimane spazio per l'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 quale base giuridica per un diritto di soggiorno.

54. Da una parte, quanto sopra riguarda i figli dei lavoratori migranti che seguono un ciclo di studi, i quali abbiano già compiuto il ventunesimo anno di età e non siano a carico dei genitori. Tali soggetti non possono più far valere un diritto generale di soggiorno ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. d), della direttiva 2004/38, in quanto non sono considerati familiari (46). Per contro, l'ambito di applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 non è né limitato in funzione dell'età, né subordinato allo status di persona a carico del figlio che riceve una formazione (47).

55. Dall'altra parte, l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 continua a rilevare allorché viene in questione il diritto di soggiorno dei figli di *ex* lavoratori migranti che seguono un corso di studi. Come ho già indicato poc'anzi, al riguardo la direttiva 2004/38 contiene, all'art. 12, n. 3, solo una disciplina incompleta che si applica unicamente ai casi di decesso o partenza, ma che non riguarda i figli di un *ex* lavoratore migrante che al termine della propria occupazione nello Stato membro ospitante sia qui rimasto. L'art. 12 del regolamento n. 1612/68 contempla, invece, anche quest'ultimo caso (48).

56. Non può ritenersi che con l'adozione della direttiva 2004/38 il legislatore, in riferimento ai diritti di soggiorno dei figli che seguono un corso di studi, intendesse consapevolmente attestarsi su posizioni più arretrate rispetto all'art. 12 del regolamento n. 1612/68 e continuare a riconoscere particolari diritti di soggiorno solo ai soggetti di cui all'art. 12, n. 3, della detta direttiva. Infatti, a mente del suo terzo 'considerando', la direttiva 2004/38 mira a semplificare e a rafforzare i diritti di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell'Unione. Si determinerebbe un contrasto con tale finalità qualora i cittadini dell'Unione traessero dalla direttiva suddetta minori diritti rispetto a quelli conferiti dagli atti di diritto derivato che essa modifica o abroga (49).

57. Pertanto, l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 continua a costituire, anche dopo l'entrata in vigore della direttiva 2004/38, un fondamento giuridico autonomo per il diritto di soggiorno di coloro che, per scopi di istruzione, risiedono nello Stato membro nel quale il padre o la madre sono o sono stati occupati come lavoratori migranti.

## 2. Il diritto di soggiorno derivato spettante al genitore in qualità di affidatario

58. Secondo la giurisprudenza, qualora, ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68, un figlio abbia il diritto di portare a termine la propria formazione nello Stato membro ospitante, anche il genitore effettivamente affidatario di tale figlio gode, sulla base della stessa disposizione, di un diritto di soggiorno nello Stato suddetto (50).

59. Un siffatto diritto di soggiorno derivato in capo al genitore affidatario si rivela spesso necessario al fine di garantire il diritto all'istruzione del figlio ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68. Il diritto dei figli dei lavoratori migranti di accedere all'istruzione nello Stato membro ospitante potrebbe infatti risultare ineffettivo qualora si volesse negare ai genitori la possibilità di occuparsi personalmente dei figli durante il periodo della loro formazione scolastica e quindi di risiedere con loro nello Stato membro ospitante (51). Al contrario, un diritto di soggiorno per il genitore che è l'effettivo affidatario agevola l'esercizio da parte del figlio del proprio diritto all'istruzione (52).

60. Al contempo, con il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato in capo al genitore affidatario, viene soddisfatto anche il diritto del figlio e dei suoi genitori al rispetto della vita familiare (53), sancito dall'art. 8, n. 1, della CEDU (54) e recepito nel frattempo anche all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali (55).

61. Inoltre, in questo modo si garantisce che i figli di lavoratori migranti possano frequentare un corso di studi nello Stato membro ospitante «nelle migliori condizioni» (art. 12, secondo comma, del regolamento n. 1612/68) e «alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato» (art. 12, primo comma, del regolamento n. 1612/68) (56). Tra queste condizioni rientra, non da ultimo, anche la possibilità per i minori e i giovani di crescere nel loro ambiente familiare, il che implica di norma che essi vivano insieme ai genitori o con il genitore che ne ha l'effettivo affidamento.

62. Infine, il riconoscimento di un diritto di soggiorno derivato in capo al genitore affidatario costituisce anche uno dei presupposti per permettere ai figli di lavoratori migranti di integrarsi nella vita sociale dello Stato membro ospitante nel migliore dei modi (57).

## 3. Conclusione parziale

63. In sintesi, occorre pertanto dichiarare quanto segue:

Qualora il figlio di un cittadino dell'Unione segua un corso di studi nello Stato membro nel quale tale cittadino svolge o ha svolto un'attività lavorativa in quanto lavoratore migrante, il genitore effettivamente affidatario del figlio suddetto gode nello Stato membro ospitante di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68.

**B – Subordinazione del diritto di soggiorno alla disponibilità, da parte del richiedente, di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi**

**64.** Con la prima questione e la seconda parte della seconda questione (58) il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto di soggiorno di una persona che nello Stato membro ospitante è affidataria, in quanto genitore, del figlio iscritto a un corso di studi di un lavoratore migrante, e che non svolge per parte sua alcuna attività lavorativa in tale Stato, sia subordinato al fatto che tale persona disponga di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi, vale a dire che sia «economicamente indipendente» (59).

**65.** Contrariamente alle altre parti che hanno presentato osservazioni, il London Borough of Lambeth e i governi danese e del Regno Unito ritengono necessario riconoscere i diritti derivanti dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 soltanto alle persone economicamente indipendenti.

**66.** Tale posizione comporterebbe che una persona nella situazione della sig.ra Teixeira non potrebbe essere titolare di alcun diritto di soggiorno in forza dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68, in quanto costei attualmente non dispone né di risorse economiche sufficienti né di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nel Regno Unito.

**67.** Tuttavia, dal tenore dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 – norma non interpretabile in senso restrittivo (60) – non può desumersi in alcun modo l'esistenza di un simile requisito di indipendenza economica.

**68.** Anche la giurisprudenza esistente riguardo all'art. 12 del regolamento n. 1612/68 non assoggetta i diritti di soggiorno derivanti da tale disposizione a favore dei figli e dei loro genitori affidatari a una qualsivoglia condizione di indipendenza economica comunque atteggiata. In particolare, in tale contesto sono rilevanti le sentenze Echternach e Moritz nonché Baumbast e R. Più precisamente:

– nella sentenza Echternach e Moritz, in nessun punto si è affrontata la questione dell'esistenza di risorse economiche sufficienti. Ai due studenti interessati *non* è stato impedito di invocare l'art. 12 del regolamento n. 1612/68, sebbene nella causa principale essi facessero valere, oltre al diritto di soggiorno, anche diritti a prestazioni per il finanziamento degli studi, le quali erano destinate a coprire, inter alia, le spese per il loro mantenimento e quello di persone a loro carico nonché i costi di un'assicurazione malattia, e comunque presentavano in parte il carattere di prestazioni di assistenza sociale (61).

– nella sentenza Baumbast e R, il fatto che il sig. Baumbast disponesse di risorse economiche sufficienti è stato menzionato solo con riferimento all'autonomo diritto di soggiorno a lui spettante ai sensi dell'art. 18 CE in quanto cittadino dell'Unione economicamente non attivo (62). Al contrario, nelle parti della sentenza qui di interesse riguardanti i diritti di soggiorno della moglie e delle figlie del sig. Baumbast ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68, l'esistenza di sufficienti risorse economiche non ha giocato alcun ruolo (63).

**69.** Senza dubbio il legislatore è partito dal presupposto che i familiari di un lavoratore migrante che risiedono con quest'ultimo nello Stato membro ospitante dispongono, di norma, di risorse economiche sufficienti, in quanto o sono essi stessi lavoratori nello Stato membro ospitante (art. 11 del regolamento n. 1612/68), oppure sono a carico del lavoratore migrante il quale provvede con le proprie entrate al loro mantenimento e a fornire loro un'abitazione (art. 10, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1612/68).

**70.** Comunque, nel regolamento n. 1612/68 il legislatore non ha posto come condizione per un soggiorno nello Stato membro ospitante l'esistenza di risorse economiche sufficienti. I lavoratori migranti hanno anzi diritto, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del detto regolamento, agli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali (64); tale diritto viene esteso nell'ambito dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 anche ai figli, laddove fruiscono dell'istruzione nello Stato membro ospitante (65).

**71.** Il fatto che il regolamento n. 1612/68 non esiga l'indipendenza economica costituisce una sostanziale differenza fra tale regolamento e alcune direttive emanate successivamente, nelle quali la libera circolazione e i diritti di soggiorno di cittadini dell'Unione non dediti ad attività lavorative sono espressamente subordinati alla prova della disponibilità di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione medica che copra tutti i rischi (66). L'Autorità di sorveglianza dell'AELS (EFTA) ha giustamente fatto presente tale circostanza.

**72.** Nondimeno, il London Borough of Lambeth e i governi danese e del Regno Unito ritengono che, attualmente, anche l'applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 dovrebbe essere subordinata al rispetto del requisito dell'indipendenza economica. Tale esigenza viene da essi desunta dalla direttiva 2004/38, entrata nel frattempo in vigore, alla cui luce bisognerebbe ormai interpretare e applicare l'art. 12 del regolamento n. 1612/68.

**73.** Tale tesi non è convincente.

**74.** Come ho già menzionato (67), sarebbe contrario alle finalità della direttiva 2004/38 ridurre, a motivo di essa, il contenuto precettivo dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68. Come noto, la direttiva 2004/38 è volta a semplificare e a rafforzare il diritto di libera circolazione e di soggiorno di tutti i cittadini dell'Unione (68). Non sarebbe dunque coerente con tali finalità della direttiva 2004/38 se i cittadini dell'Unione potessero trarre da quest'ultima minori diritti rispetto a quelli conferiti dagli atti di diritto derivato che essa modifica o abroga (69).

**75.** Tuttavia, a prescindere da queste considerazioni generali, anche le valutazioni concretamente espresse dal legislatore nella direttiva 2004/38 inducono a non restringere i diritti derivanti dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 alle sole persone economicamente indipendenti.

**76.** In nessun modo la direttiva 2004/38 assoggetta in via generale tutti i diritti di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari alla condizione dell'indipendenza economica degli interessati. In tale direttiva si ribadisce piuttosto l'usuale distinzione (70) fra due categorie di diritti di soggiorno: i diritti dei cittadini dell'Unione non esercitanti un'attività lavorativa e dei loro familiari sono subordinati, in sostanza, alla prova della disponibilità di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi [art. 7, n. 1, lett. b) e c), in combinato disposto con la lett. d), della direttiva], mentre i diritti dei cittadini dell'Unione esercitanti un'attività lavorativa e dei loro familiari prescindono da tali limitazioni [art. 7, n. 1, lett. a), in combinato disposto con la lett. d), della direttiva].

**77.** I diritti derivanti dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 appartengono a quest'ultima categoria; di essi godono i familiari dei cittadini dell'Unione che, in qualità di lavoratori migranti, svolgono o hanno svolto un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante. Di conseguenza, considerate anche le valutazioni poste dal legislatore a fondamento della direttiva 2004/38, non è opportuno assoggettare i diritti in questione al requisito dell'indipendenza economica dei soggetti interessati.

**78.** Tale conclusione trova conferma se si prende in esame l'art. 12, n. 3, della direttiva 2004/38. Questa disposizione prevede che, nel caso di decesso o di partenza di un cittadino dell'Unione dallo Stato membro ospitante, il diritto di soggiorno dei figli che seguono un corso di studi e quello del genitore che ne è effettivamente affidatario continuano a sussistere finché i figli non terminano gli studi. Contrariamente ad alcune disposizioni affini relative al mantenimento dei diritti di soggiorno (71), l'art. 12, n. 3, della direttiva 2004/38 non prevede la condizione dell'indipendenza economica del figlio e del suo genitore: infatti, tale disposizione non richiede la prova dell'esistenza di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi quale presupposto per la permanenza nello Stato membro ospitante.

**79.** Invero, la presente fattispecie non rientra in quanto tale nell'ambito di applicazione dell'art. 12, n. 3, della direttiva 2004/38, dal momento che nessuno dei genitori della giovane Patricia, che frequenta un corso di studi, è deceduto o ha lasciato il Regno Unito. Tale disposizione serve tuttavia a illustrare l'importanza particolare che la direttiva 2004/38 attribuisce alla posizione giuridica dei figli che seguono un corso di studi e dei loro genitori affidatari, nonché la condizione privilegiata in cui li pone rispetto ad altri familiari di cittadini dell'Unione.

**80.** Nel complesso, dunque, anche le attuali valutazioni espresse dal legislatore nella direttiva 2004/38 depongono in senso contrario alla tesi secondo cui occorrerebbe a questo punto subordinare alla condizione dell'indipendenza economica i diritti di soggiorno derivanti dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 a favore dei figli che seguono un corso di studi o dei loro genitori affidatari.

**81.** Senza dubbio, tale ampia interpretazione dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 può comportare – come emerge già dalla giurisprudenza della Corte che ho citato – che persone come la sig.ra Teixeira e sua figlia, che non sono di per sé economicamente indipendenti, richiedano nello Stato membro ospitante prestazioni di assistenza sociale. Non dovrebbero tuttavia derivarne, di regola, oneri eccessivi per il bilancio pubblico e il sistema assistenziale dello Stato membro ospitante. Infatti, al finanziamento di tale bilancio pubblico e del sistema assistenziale hanno contribuito, attraverso il versamento di imposte e contributi sociali, il padre o la madre del giovane frequentante un corso di studi, nell'ambito della loro attività – attuale o passata – di lavoratori migranti. Anche considerati come categoria, i lavoratori migranti economicamente attivi nello Stato membro ospitante forniscono tale contributo finanziario.

**82.** Del resto, un certo livello di solidarietà finanziaria dello Stato membro ospitante verso i cittadini di altri Stati membri esisteva anche prima dell'introduzione di tutti gli strumenti comunitari relativi al diritto di libera circolazione e di soggiorno, anche con riferimento a soggetti non esercitanti un'attività lavorativa (72). Attualmente, tale idea trova nuovamente espressione nei 'considerando' della direttiva 2004/38, dove persino per il periodo iniziale di soggiorno di una persona nello Stato membro ospitante l'erogazione di prestazioni di assistenza sociale non è esclusa categoricamente; solamente, tali servizi non devono diventare un onere eccessivo (73). Inoltre, l'art. 14, n. 3, della direttiva 2004/38 precisa che il ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non può dare luogo automaticamente ad un provvedimento di allontanamento.

**83.** Vero è che il principio della solidarietà finanziaria verso i cittadini di altri Stati membri non impone allo Stato membro ospitante di tollerare gli abusi. Infatti, conformemente a un principio generale di diritto comunitario, l'applicazione di una normativa comunitaria non può servire a coprire pratiche di abuso (74). Tale principio ha trovato espressione anche nell'art. 35 della direttiva 2004/38 (75). Di conseguenza, gli Stati membri sono liberi di impedire che vengano invocati abusivamente diritti derivanti dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68. Occorre però che l'esistenza di un abuso formi oggetto di un'oggettiva valutazione complessiva di tutte le circostanze del caso concreto, ed essa non può essere desunta dal semplice azionamento dei diritti conferiti dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 (76).

**84.** Nella presente causa non sussiste alcun elemento per ritenere che la sig.ra Teixeira o sua figlia ricorrano abusivamente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68 oppure che possano beneficiare in modo eccessivo della solidarietà finanziaria dello Stato membro ospitante.

**85.** Al momento della domanda di aiuti per l'alloggio la sig.ra Teixeira viveva ininterrottamente (77) nel Regno Unito da circa 18 anni. Riguardo a sua figlia Patricia, si tratta di una cittadina dell'Unione europea nata nello Stato membro ospitante, nel quale essa ha, presumibilmente, portato a termine gli studi. Salvo constatazioni contrarie del giudice del rinvio, si può dunque ritenere che la situazione della sig.ra Teixeira e di sua figlia siano caratterizzate da un livello di integrazione nello Stato membro ospitante relativamente alto. In considerazione di tali circostanze, un certo grado di solidarietà finanziaria nei loro confronti da parte dello Stato membro ospitante appare giustificato.

**86.** In sintesi, occorre quindi dichiarare quanto segue:

Il diritto di soggiorno derivante dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 per il genitore che ha l'effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante che segue un corso di studi non è subordinato alla condizione che tale genitore disponga di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.

### **C – Profili di rilevanza temporale**

**87.** Resta infine da chiarire se e in che modo i tre profili di rilevanza temporale menzionati dal giudice del rinvio incidano sul diritto di soggiorno di una persona nella situazione della sig.ra Teixeira.



## **1. In quale momento la persona che segue un corso di studi deve risultare figlio di un lavoratore migrante?**

**88.** Con la terza parte della seconda questione pregiudiziale (78) il giudice del rinvio chiede in sostanza in quale momento la persona che segue un corso di studi debba risultare figlio di un lavoratore migrante affinché l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 possa trovare applicazione. In particolare, esso chiede se, per poter applicare tale disposizione, sia necessario che il genitore affidatario del figlio che segue un corso di studi esercitasse un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante come lavoratore migrante già all'inizio della carriera scolastica del figlio in tale Stato.

**89.** All'origine di tale questione vi è il fatto che, all'inizio della carriera scolastica della figlia Patricia, la sig.ra Teixeira non esercitava un'attività lavorativa nel Regno Unito, bensì ha lavorato solo prima dell'inizio degli studi della figlia e, temporaneamente, anche durante la sua formazione scolastica. In tale contesto, il giudice del rinvio nutre dubbi sul fatto che Patricia – e, di conseguenza, anche sua madre, in quanto affidataria – possa invocare oggi l'art. 12 del regolamento n. 1612/68.

**90.** Al riguardo, occorre sottolineare che l'ambito di applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 non si riduce ai casi in cui uno dei genitori del figlio che segue un corso di studi godesse dello status di lavoratore migrante proprio all'inizio della carriera scolastica di quest'ultimo.

**91.** Già dal tenore della disposizione si deduce che essa vale tanto per i figli i cui genitori «sono occupati» nel territorio dello Stato membro ospitante, quanto per quelli i cui genitori vi «sono stati occupati». Pertanto, i figli degli ex lavoratori migranti possono invocare l'art. 12 tanto quanto i figli dei cittadini dell'Unione che godono dello status di lavoratori migranti attivi. Dall'art. 12 non emerge alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui i figli di ex lavoratori migranti potrebbero godere solo di un limitato diritto di accesso all'istruzione nello Stato membro ospitante.

**92.** Come menzionato in precedenza, l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 non può essere interpretato in senso restrittivo (79). Tale disposizione mira a garantire le migliori condizioni d'integrazione della famiglia di un lavoratore migrante nella società del paese ospitante e ad impedire che i suoi figli risultino svantaggiati per quanto riguarda la loro carriera scolastica e professionale (80).

**93.** Non sarebbe compatibile con tale finalità ancorare i diritti derivanti dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 al rispetto di rigidi vincoli temporali. Piuttosto, tale disposizione assicura al figlio – e quindi anche al titolare della potestà su di lui quale affidatario – un diritto di soggiorno per scopi di istruzione ogniqualvolta egli si sia stabilito nello Stato membro ospitante in un'epoca in cui un genitore esercitava un diritto di soggiorno in tale Stato quale lavoratore migrante (81). Il fatto che il genitore esercitasse o no un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante come lavoratore migrante proprio all'inizio della carriera scolastica del figlio, è irrilevante. Questa circostanza è stata riconosciuta anche dal governo del Regno Unito nel corso del procedimento dinanzi alla Corte.

**94.** In effetti, al momento dell'inizio degli studi scolastici della figlia nel Regno Unito, la sig.ra Teixeira non esercitava un'attività lavorativa in tale paese; tuttavia, nel corso della carriera scolastica della figlia, essa è stata qui diverse volte temporaneamente occupata. In assenza di elementi di segno contrario, ritengo che non si trattasse di attività puramente marginali ed accessorie, ma di reali ed effettive attività che la sig.ra Teixeira svolgeva in modo subordinato e a titolo oneroso. Pertanto, nel corso della formazione scolastica della figlia Patricia, essa ha temporaneamente goduto dello status di lavoratrice migrante nel Regno Unito (82).

**95.** Anche supponendo che Patricia non abbia iniziato la propria formazione scolastica nel Regno Unito in forza dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68, bensì solo sulla base del diritto interno, la successiva attività lavorativa saltuaria della sig.ra Teixeira ha comunque costituito un elemento sufficiente per determinare l'applicazione del diritto comunitario.

**96.** Tale situazione consente a Patricia, per lo meno nella prospettiva odierna, di proseguire e portare a termine la propria istruzione nel Regno Unito facendo valere l'art. 12 del regolamento n. 1612/68. Di conseguenza, anche la sig.ra Teixeira, madre di Patricia, può ormai invocare tale disposizione nella sua qualità di affidataria (83).

**97.** Riassumendo occorre quindi dichiarare quanto segue:

Il diritto di soggiorno derivante dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 a favore del genitore che ha l'effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante che segue un corso di studi non è subordinato alla condizione che, all'epoca in cui il figlio ha iniziato la carriera scolastica, tale genitore svolgesse un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante quale lavoratore migrante. È sufficiente che il figlio si sia stabilito nello Stato membro ospitante in un'epoca in cui un genitore esercitava un diritto di soggiorno in tale Stato quale lavoratore migrante.

## **2. Quali effetti produce il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio sul diritto di soggiorno del genitore affidatario?**

**98.** Con la quarta parte della seconda questione (84) il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto di soggiorno che spetta a una persona in quanto genitore affidatario del figlio di un lavoratore migrante che segue un corso di studi nello Stato membro ospitante si esaurisca automaticamente con il compimento della maggiore età di tale figlio.

**99.** All'origine di tale questione vi è il fatto che Patricia, la figlia della sig.ra Teixeira, al momento della domanda di aiuti per l'alloggio aveva già compiuto 15 anni e oggi ne ha 18, ossia, secondo il diritto del Regno Unito, ha compiuto la maggiore età.

**100.** Poiché ritengo che nella presente causa l'art. 12 del regolamento n. 1612/68 sia la base giuridica appropriata per desumerne tanto il diritto di soggiorno della sig.ra Teixeira quanto quello della figlia, tratterò la questione sollevata dal giudice del rinvio facendo riferimento a tale disposizione. Le osservazioni che seguono possono tuttavia riferirsi a qualsiasi diritto di soggiorno che potrebbe spettare ad un genitore affidatario in forza della direttiva 2004/38, ad esempio ai sensi del suo art. 12, n. 3.

**101.** Per la soluzione di tale questione si deve partire dalla considerazione che i diritti derivanti dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 a favore di un figlio e del suo affidatario non hanno necessariamente la stessa durata.

**102.** Il compimento della maggiore età non ha alcuna influenza diretta sull'esistenza dei diritti originari del figlio (85). Tanto il diritto di accesso all'istruzione sancito dall'art. 12 del regolamento n. 1612/68 quanto il connesso diritto di soggiorno permangono in vita, conformemente alla loro ratio (86), finché il giovane non abbia terminato gli studi. Al giorno d'oggi, tale momento arriverà nella maggior parte dei casi soltanto dopo il compimento della maggiore età, specialmente se si considera che l'ambito di applicazione dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 comprende anche gli studi di istruzione universitaria (87).

**103.** Tuttavia, la situazione può essere diversa per quanto riguarda il diritto di soggiorno derivato del genitore che ha l'effettivo affidamento del figlio. È pur vero che anche la regolare presenza di tale genitore deve contribuire ad assicurare al figlio le migliori condizioni per la sua formazione (88). Ciò vale tuttavia solo fintantoché e nella misura in cui il supporto al figlio da parte del genitore sia necessario al fine di non privare di efficacia pratica il diritto del primo di accedere all'istruzione (89).

**104.** Contrariamente alla tesi del Regno Unito, non ritengo adeguato introdurre in tale contesto un rigido limite d'età che coincida con il compimento da parte del figlio della maggiore età. Infatti, come dimostrano l'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1612/68 e l'art. 2, punto 2, lett. c), della direttiva 2004/38, anche il legislatore comunitario riconosce che per un figlio può essere necessario continuare a vivere per un po' di tempo con i propri genitori o con un genitore pur dopo il compimento della maggiore età (90). Secondo le circostanze di ogni singolo caso, una siffatta coabitazione può risultare necessaria proprio per permettere al figlio di proseguire e portare a termine la propria formazione.

**105.** Da una parte, in tale contesto occorre considerare i figli che diventano maggiorenni prima di un importante esame, come ad esempio la maturità; essi, di norma, necessitano ancora dell'assistenza personale dei loro genitori o di un genitore finché non abbiano superato il detto esame. Dall'altra parte, si pensi ai figli affetti da handicap mentale o fisico, che in parallelo alla formazione necessitano in modo particolare di cure e assistenza per le esigenze quotidiane, anche dopo il compimento della maggiore età.

**106.** Tuttavia, qualora non sussistano simili circostanze particolari, le autorità dello Stato membro ospitante possono ritenere che al compimento della maggiore età il figlio di un lavoratore migrante non necessiti più del supporto personale dei genitori. Il minore è divenuto un giovane adulto. Egli non è più soggetto alla potestà dei genitori e potrà eventualmente necessitare ancora, in concreto, di assistenza finanziaria, ma non più della regolare presenza di un genitore né di una convivenza con questo.

**107.** Resta naturalmente impregiudicato un eventuale diritto di soggiorno permanente che tale genitore dovesse aver acquisito in virtù del proprio regolare soggiorno per accudire il figlio nello Stato membro ospitante (art. 16 della direttiva 2004/38).

**108.** In sintesi, si deve pertanto dichiarare quanto segue:

Il diritto di soggiorno di cui gode una persona in quanto genitore affidatario del figlio di un lavoratore migrante che segue un corso di studi nello Stato membro ospitante si esaurisce con il compimento della maggiore età da parte del figlio medesimo, a meno che le circostanze particolari del caso concreto non richiedano per quest'ultimo l'assistenza personale da parte del genitore suddetto anche dopo tale data, al fine di permettere al figlio di proseguire e portare a termine la propria formazione.

### **3. È rilevante il fatto che il minore abbia iniziato la propria formazione scolastica prima oppure dopo l'entrata in vigore della direttiva 2004/38? (terza questione pregiudiziale)**

**109.** La terza questione pregiudiziale si pone solo in caso di soluzione affermativa alla prima questione, vale a dire nel caso in cui una persona nella situazione della sig.ra Teixeira possa invocare un diritto di soggiorno solo in forza della direttiva 2004/38. Poiché propongo alla Corte di riconoscere un diritto di soggiorno sulla base dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68 e quindi, in definitiva, di risolvere in modo negativo la prima questione pregiudiziale (91), esaminerò la terza questione soltanto in via subordinata.

**110.** Con la terza questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede in sostanza se il diritto di soggiorno di una persona che dal marzo 2007 è genitore affidatario del figlio di un lavoratore migrante che segue un corso di studi possa essere soggetto a eventuali restrizioni ai sensi della direttiva 2004/38, sebbene il figlio suddetto abbia iniziato la propria carriera scolastica prima della scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva, ossia prima del 30 aprile 2006.

**111.** Poiché la sig.ra Teixeira è l'effettiva affidataria della figlia solo dal marzo 2007, essa può invocare soltanto a partire da tale data un diritto di soggiorno in quanto genitore di un figlio che segue un corso di studi, a prescindere dal momento in cui questi ha iniziato effettivamente la propria carriera scolastica. Pertanto, con riferimento a tale diritto di soggiorno connesso alla sua qualità di affidataria, la sig.ra Teixeira non può invocare una qualsivoglia tutela di diritti quesiti al fine di evitare l'applicazione della direttiva 2004/38 o delle disposizioni nazionali di trasposizione di tale direttiva. Non si tratta neppure di un caso di retroattività. Piuttosto, vale il principio secondo cui, di regola, una nuova norma si applica immediatamente agli effetti futuri di situazioni sorte sotto l'impero della vecchia norma (92).

**112.** Pertanto la terza questione, ove divenisse rilevante, dovrebbe essere risolta in senso negativo.

**113.** Si può soprassedere in questa sede alla questione se la soluzione riguardo al diritto di soggiorno e di istruzione originario spettante alla figlia della sig.ra Teixeira, Patricia, debba essere diversa per il fatto che la carriera scolastica di quest'ultima ha avuto inizio molto tempo prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2004/38. Infatti, come risulta dall'ordinanza di rinvio, l'oggetto della causa principale è solo l'eventuale diritto di soggiorno spettante alla sig.ra Teixeira personalmente, quale presupposto affinché le possa essere concesso l'aiuto per l'alloggio in base al diritto nazionale.

**114.** Comunque, seguendo la soluzione da me proposta (93), dalla direttiva 2004/38 non scaturisce alcuna limitazione per il diritto di soggiorno della sig.ra Teixeira né per quello della figlia.

#### **D – Osservazioni finali**

**115.** In conclusione, occorre ancora formulare due brevi osservazioni relative all'eventuale diritto di soggiorno permanente della sig.ra Teixeira nel Regno Unito e al suo diritto alla parità di trattamento in quanto cittadina dell'Unione.

## 1. Sull'eventuale diritto di soggiorno permanente

**116.** Ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, il cittadino dell'Unione che abbia soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato.

**117.** Dalle indicazioni del giudice del rinvio risulta che la sig.ra Teixeira risiede in via continuativa (94) nel Regno Unito dal 1989, quindi da ben più di cinque anni.

**118.** Dall'ordinanza di rinvio non si desumono elementi per ritenere che il soggiorno della sig.ra Teixeira dal 1989 al 1991, in qualità di lavoratrice migrante, possa essere stato illegale, né tanto meno che sia potuto diventarlo successivamente. La sola circostanza che nel Regno Unito la sig.ra Teixeira non abbia lavorato in modo continuativo non è in alcun caso sufficiente per concludere che si trattasse di un soggiorno illegale. Piuttosto, la sig.ra Teixeira potrebbe aver goduto, in certi periodi, di un diritto di soggiorno nel Regno Unito in forza del diritto comunitario anche come cittadina dell'Unione non esercitante un'attività lavorativa (95) oppure, prima della separazione, come moglie di un lavoratore migrante (96).

**119.** Oltretutto, occorrerebbe valutare se nella presente fattispecie la sig.ra Teixeira non fosse autorizzata a soggiornare per determinati periodi nel Regno Unito anche in base al diritto nazionale, indipendentemente dal diritto comunitario. Infatti, ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 2004/38, la sola condizione per godere di un diritto di soggiorno permanente è che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato *legalmente* e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante. Tale requisito si applica anzitutto ai cittadini dell'Unione che, «conformemente alle condizioni previste dalla (...) direttiva», vi abbiano soggiornato per un periodo ininterrotto di cinque anni (97). Tuttavia, ai sensi del suo art. 37, la direttiva 2004/38 lascia espressamente impregiudicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli.

**120.** In tale contesto, non è affatto escluso che la sig.ra Teixeira abbia nel frattempo acquisito un diritto di soggiorno permanente nel Regno Unito ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2004/38, che la esonererebbe in futuro dal dover provare di disporre di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione medica che copra tutti i rischi (98). Sorprende dunque che nella causa principale la sig.ra Teixeira abbia ammesso di non poter far valere alcun diritto di soggiorno permanente. Il semplice fatto che la sig.ra Teixeira forse non disponesse di un documento di soggiorno permanente è in ogni caso irrilevante ai fini dell'esistenza di un suo diritto al soggiorno permanente; infatti, un documento di questo tipo ha efficacia meramente dichiarativa (99).

**121.** Poiché tuttavia il giudice del rinvio osserva espressamente che il diritto di soggiorno permanente non forma più l'oggetto della causa principale, la Corte non è chiamata a trattare tale questione in modo approfondito (100). Peraltro, ciò non esonera le autorità nazionali dal procedere nuovamente, ove necessario, su richiesta della sig.ra Teixeira, alla valutazione se fossero soddisfatti, o siano stati nel frattempo soddisfatti, i presupposti per un diritto di soggiorno permanente.

## 2. Sul diritto alla parità di trattamento

**122.** Laddove la sig.ra Teixeira soggiorni legalmente nel Regno Unito, a prescindere dal fatto che il suo diritto di soggiorno derivi dal diritto comunitario o dal diritto nazionale, essa gode, in quanto cittadina dell'Unione, di un diritto alla parità di trattamento ai sensi dell'art. 18 CE in combinato disposto con l'art. 12 CE (101). Come ha rilevato la Corte nella sentenza Trojani, in base a tale diritto i cittadini dell'Unione possono chiedere, per periodi limitati, la concessione del beneficio di prestazioni di assistenza sociale nello Stato membro ospitante (102). Giustamente, la Commissione ha ricordato tale circostanza nel procedimento dinanzi alla Corte.

## VI – Conclusione

**123.** Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di risolvere come segue la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Civil Division):

- 1) Qualora il figlio di un cittadino dell'Unione segua un corso di studi nello Stato membro nel quale tale cittadino svolge o ha svolto un'attività lavorativa in quanto lavoratore migrante, il genitore effettivamente affidatario del figlio suddetto gode nello Stato membro ospitante di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 1612/68.
- 2) Il diritto di soggiorno di tale genitore non è subordinato alla condizione che egli disponga di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi.
- 3) Il diritto di soggiorno di tale genitore non è subordinato alla condizione che, all'epoca in cui il figlio ha iniziato la carriera scolastica, egli svolgesse un'attività lavorativa nello Stato membro ospitante quale lavoratore migrante. È sufficiente che il figlio si sia stabilito nello Stato membro ospitante in un'epoca in cui un genitore esercitava un diritto di soggiorno in tale Stato quale lavoratore migrante.
- 4) Il diritto di soggiorno del genitore suddetto si esaurisce con il compimento della maggiore età da parte del figlio, a meno che le circostanze particolari del caso concreto non richiedano per quest'ultimo l'assistenza personale da parte del genitore anche dopo tale data, al fine di permettere al figlio di proseguire e portare a termine la propria formazione

---

1 – Lingua originale: il tedesco.

---

2 – Corte d'appello per l'Inghilterra e il Galles (Sezione civile).

---

3 – Regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

---

4 – Sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R (Racc. pag. I-7091).

---

- 5 – Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77; rettifica nella GU 2004, L 229, pag. 35, e nella GU 2007, L 204, pag. 28).
- 
- 6 – V., in quel procedimento, le conclusioni dell'avvocato generale Mazák presentate in data odierna.
- 
- 7 – V. l'art. 38, n. 1, della direttiva 2004/38, in forza del quale gli artt. 10 e 11 del regolamento n. 1612/68 sono abrogati con effetto dal 30 aprile 2006.
- 
- 8 – Housing Act 1996 (c. 52) [legge del 1996 in materia abitativa] (in prosieguo: l'«Housing Act 1996»).
- 
- 9 – Questa disposizione si trova nella Sezione VII dell'Housing Act 1996, intitolata «Homelessness» (Persone senza alloggio).
- 
- 10 – Allocation of Housing and Homelessness (Eligibility) (England) Regulations 2006 (S. I. 2006, n. 1294) [regolamento ministeriale del 2006, valevole per l'Inghilterra, sull'assegnazione di aiuti per l'alloggio e ai senzatetto (Requisiti)].
- 
- 11 – Gli stranieri soggetti al controllo delle autorità per l'immigrazione non hanno, in linea di principio, alcun diritto all'assistenza abitativa (art. 185, n. 2, dell'Housing Act 1996), a meno che essi non appartengano a una delle categorie di persone di cui all'art. 5 delle Eligibility Regulations.
- 
- 12 – L'ordinanza di rinvio menziona inoltre la categoria dei cittadini del Commonwealth aventi il diritto di soggiornare nel Regno Unito.
- 
- 13 – Art. 6, n. 1, lett. b), delle Eligibility Regulations.
- 
- 14 – Regolamento ministeriale del 2006 sull'immigrazione in provenienza dallo Spazio economico europeo (S. I. 2006, n. 1003).
- 
- 15 – L'ordinanza di rinvio non specifica se a quella data il marito della sig.ra Teixeira lavorasse o meno nel Regno Unito.
- 
- 16 – Centro di formazione Vauxhall.
- 
- 17 – Circondario londinese di Lambeth. Tale circoscrizione è competente, in quanto autorità amministrativa locale, in materia abitativa.
- 
- 18 – Tribunale distrettuale londinese di Lambeth.
- 
- 19 – Il ricorso della sig.ra Teixeira è stato respinto dalla County Court con sentenza 16 novembre 2007.
- 
- 20 – Al riguardo, la sig.ra Teixeira richiama la sentenza Baumbast e R, cit. alla nota 4.
- 
- 21 – La trattazione orale si è svolta in data 2 settembre 2009, immediatamente dopo quella della causa Ibrahim (C-310/08).
- 
- 22 – Invero, il governo portoghese presume l'esistenza di un diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2004/38 e basa le proprie osservazioni su tale tesi.
- 
- 23 – Questione sub 2), lett. a).
- 
- 24 – Allo stesso modo ha argomentato l'Irlanda nella causa Ibrahim (C-310/08).
- 
- 25 – Come base giuridica per tale diritto alla residenza, in precedenza si faceva riferimento in particolare all'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1612/68. Al posto di tale disposizione è oggi in vigore l'art. 7, n. 1, lett. d), in combinato disposto con la lett. a) e con l'art. 2, punto 2, lett. c), della direttiva 2004/38.
- 
- 26 – Sentenze 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown (Racc. pag. 3205, punto 30), e 4 maggio 1995, causa C-7/94, Gaal (Racc. pag. I-1031, punto 27).
- 
- 27 – Sentenze 15 marzo 1989, cause riunite 389/87 e 390/87, Echernach e Moritz (Racc. pagg. 723, punto 23), e Baumbast e R, cit. alla nota 4 (punti 63 e 69).
- 
- 28 – Nel frattempo, tale disposizione è stata sostituita dall'art. 7, n. 1, lett. d), in combinato disposto con l'art. 2, punto 2, lett. c) della direttiva 2004/38.
- 
- 29 – Sentenza Gaal (cit. alla nota 26, punti 20-23); v., inoltre, le conclusioni da me presentate in data 25 maggio 2004 nella causa C-302/02, Laurin Effing (Racc. pag. I-553, paragrafo 58).

- 
- [30](#) – V. ad esempio i fatti all'origine della sentenza *Echternach e Moritz*, cit. alla nota 27, con riferimento al caso *Moritz*.
- 
- [31](#) – In tal senso, sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punto 63); v., inoltre, i paragrafi 84 e 85 delle conclusioni presentate dall'avvocato generale Geelhoed in tale causa in data 5 luglio 2001, nonché le conclusioni da me presentate nella causa *Laurin Effing*, cit. alla nota 29 (paragrafo 55).
- 
- [32](#) – Sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punto 74); analogamente, sentenza 11 dicembre 2007, causa C-291/05, *Eind* (Racc. pag. I-10719, punto 43).
- 
- [33](#) – Quinto 'considerando' del regolamento n. 1612/68; v., al riguardo, le sentenze 3 luglio 1974, causa 9/74, *Casagrande* (Racc. pag. 773, punto 3); *Echternach e Moritz*, cit. alla nota 27 (punti 20 e 21); 13 novembre 1990, causa C-308/89, di *Leo* (Racc. pag. I-4185, punto 13), nonché *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punto 50). Analogamente, il quinto 'considerando' della direttiva 2004/38.
- 
- [34](#) – Sentenze *Echternach e Moritz*, cit. alla nota 27 (punto 21), e *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punto 51).
- 
- [35](#) – Sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punti 52 e 53); v., inoltre, anche il paragrafo 90 delle conclusioni presentate in tale causa dall'avvocato generale Geelhoed.
- 
- [36](#) – In tal senso, la sentenza *Gaal*, cit. alla nota 26 (punti 21-23 e 25).
- 
- [37](#) – Al riguardo, v. in particolare le sentenze *Echternach e Moritz*, cit. alla nota 27, *Gaal*, cit. alla nota 26, nonché *Baumbast e R*, cit. alla nota 4.
- 
- [38](#) – V., in particolare, la giurisprudenza indicata alla nota 37.
- 
- [39](#) – Paragrafi 38-45 delle presenti conclusioni.
- 
- [40](#) – Terzo e quarto 'considerando' della direttiva 2004/38.
- 
- [41](#) – Art. 3, n. 1, in combinato disposto con l'art. 1 della direttiva 2004/38.
- 
- [42](#) – V., al riguardo, la sentenza 19 ottobre 2004, causa C-200/02, *Zhu e Chen* (Racc. pag. I-9925).
- 
- [43](#) – V. al riguardo, le sentenze 7 luglio 1992, causa C-370/90, *Singh* (Racc. pag. I-4265), e *Eind*, cit. alla nota 32.
- 
- [44](#) – I figli di un cittadino dell'Unione possono in primo luogo far valere un diritto di soggiorno in quanto familiari in forza dell'art. 7, n. 1, lett. d), in combinato disposto con l'art. 2, punto 2, lett. c), della direttiva 2004/38. Inoltre, essi possono ottenere un diritto di soggiorno permanente in forza dell'art. 16 della medesima direttiva.
- 
- [45](#) – In tal modo si intendeva codificare una parte della precedente giurisprudenza della Corte; v., da un lato, la proposta della Commissione 23 maggio 2001 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [COM(2001) 257 def., GU C 270 E, pag. 150], e, dall'altro, la proposta modificata della Commissione 15 aprile 2003 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri [COM(2003) 199 def.].
- 
- [46](#) – V. art. 2, punto 2, lett. c), della direttiva 2004/38.
- 
- [47](#) – Sentenza *Gaal*, cit. alla nota 26 (punti 20-23 e 25).
- 
- [48](#) – Sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punti 63 e 75).
- 
- [49](#) – Sentenza 25 luglio 2008, causa C-127/08, *Metock e a.* (Racc. pag. I-6241, punto 59).
- 
- [50](#) – Sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punto 75).
- 
- [51](#) – V., in tal senso, la sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punto 71); analogamente – sebbene con riferimento al diritto di soggiorno di cui all'art. 18, n. 1, CE – la sentenza *Zhu e Chen*, cit. alla nota 42 (punto 45).
- 
- [52](#) – Sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punto 75).
- 
- [53](#) – Sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punti 68 e 72); analogamente – sebbene in un contesto un po' diverso – sentenze 11 luglio 2002, causa C-60/00, *Carpenter* (Racc. pag. I-6279, punti 38, 41 e 42); 25 luglio 2002, causa C-459/99, *MRAX* (Racc. pag. I-6591, punti 53 e 61); *Eind*, cit. alla nota 32 (punto 44), nonché *Metock*, cit. alla nota 49 (punti 56 e 62).

- 
- [54](#) – Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950). Ancorché tale Convenzione non garantisca in favore di uno straniero in quanto tale alcun diritto ad entrare o risiedere nel territorio di un determinato paese, il rifiuto di ingresso o di soggiorno di una persona in un paese in cui vivono i suoi prossimi congiunti può rappresentare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare quale tutelato dall'art. 8, n. 1, della Convenzione; v., al riguardo, le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo 18 febbraio 1991, *Moustaquim c. Belgio* (Serie A, n. 193, pag. 18, paragrafo 36); 2 agosto 2001, *Boultif c. Svizzera* (Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, paragrafo 39), nonché 22 aprile 2004, *Radovanovic c. Austria* (ricorso n. 42703/98, paragrafo 30). Da parte sua, la Corte di giustizia ha riconosciuto per l'Unione europea che il diritto alla convivenza con i familiari prossimi implica degli obblighi per gli Stati membri; tali obblighi possono essere di carattere negativo, qualora uno Stato sia tenuto a non espellere una persona, ovvero di carattere positivo, quando l'obbligo sia quello di consentire ad una persona di fare ingresso e di risiedere sul suo territorio (sentenza 27 giugno 2006, causa C-540/03, Parlamento/Consiglio, «Ricongiungimento familiare», Racc. pag. I-5769, punto 52).
- 
- [55](#) – La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è stata solennemente proclamata prima il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1) e successivamente il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (GU C 303, pag. 1). Sebbene la Carta, in quanto tale, non abbia ancora effetti giuridici vincolanti equiparabili a quelli prodotti dal diritto primario, essa fornisce, quale strumento di interpretazione del diritto, indicazioni sui diritti fondamentali garantiti dall'ordinamento giuridico comunitario, a maggior ragione quando un atto comunitario rinvii espressamente ad essa; v. sentenza «Ricongiungimento familiare», cit. alla nota 54 (punto 38), ed il paragrafo 108 delle mie conclusioni dell'8 settembre 2005 in tale causa, nonché la sentenza 13 marzo 2007, causa C-432/05, *Unibet* (Racc. pag. I-2271, punto 37). Al trentunesimo 'considerando' della direttiva 2004/38 si trova un rinvio alla Carta dei diritti fondamentali.
- 
- [56](#) – Sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punti 68 e 73); v., inoltre, i paragrafi 91 e 92 delle conclusioni presentate dall'avvocato generale Geelhoed in tale causa.
- 
- [57](#) – Sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punto 68 in collegamento con i punti 50-52).
- 
- [58](#) – Questione sub 2), lett. b).
- 
- [59](#) – In inglese: «self-sufficient».
- 
- [60](#) – Sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punto 74).
- 
- [61](#) – Sentenza *Echternach e Moritz*, cit. alla nota 27 (punti 2, 32 e 35, e la sezione I.1 della relazione di udienza); in tal senso, le sentenze di *Leo*, cit. alla nota 33 (punto 9), e *Gaal*, cit. alla nota 26 (punti 19 e 25).
- 
- [62](#) – Sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punti 19 e 87-94); in tal senso, la sentenza *Zhu e Chen*, cit. alla nota 42 (punti 13 e 27-33).
- 
- [63](#) – V. sentenza *Baumbast e R*, cit. alla nota 4 (punti 47-63 e 68-75).
- 
- [64](#) – Tra i vantaggi sociali si annoverano, ad esempio, anche gli assegni di vecchiaia per gli ascendenti; v., al riguardo, le sentenze 12 luglio 1984, causa 261/83, *Castelli* (Racc. pag. 3199, punto 12); 6 giugno 1985, causa 157/84, *Frascoigna* (Racc. pag. 1739, punti 21-25), nonché 9 luglio 1987, causa 256/86, *Frascoigna* (Racc. pag. 3431, punti 6-9).
- 
- [65](#) – V. sentenze *Echternach e Moritz*, cit. alla nota 27 (punto 34); di *Leo*, cit. alla nota 33 (punti 14 e 15), nonché *Gaal*, cit. alla nota 26 (punto 30).
- 
- [66](#) – V. l'art. 1, n. 1, delle direttive del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno (GU L 180, pag. 26), e 28 giugno 1990, 90/365/CEE, relativa al diritto di soggiorno dei lavoratori salariati e non salariati che hanno cessato la propria attività professionale (GU L 180, pag. 28), nonché l'art. 1 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/96/CEE, relativa al diritto di soggiorno degli studenti (GU L 317, pag. 59).
- 
- [67](#) – Al riguardo, v. supra, paragrafo 56 delle presenti conclusioni.
- 
- [68](#) – Terzo 'considerando' della direttiva 2004/38.
- 
- [69](#) – Sentenza *Metock*, cit. alla nota 49 (punto 59).
- 
- [70](#) – V., al riguardo, il paragrafo 71 delle presenti conclusioni.
- 
- [71](#) – V. art. 12, n. 2, secondo comma, e art. 13, n. 2, secondo comma, della direttiva 2004/38. Lo stesso vale per gli artt. 12, n. 1, secondo comma, e 13, n. 1, secondo comma, se applicati con riferimento all'art. 7, n. 1, lett. b) o c), della medesima direttiva.

- 
- [72](#) – Sentenza 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I-6193, punto 44); v., inoltre, le sentenze Baumbast e R, cit. alla nota 4 (punti 91-93), e 7 settembre 2004, causa C-456/02, Trojani (Racc. pag. I-7573, punti 34 e 45).
- 
- [73](#) – Decimo ‘considerando’ della direttiva 2004/38.
- 
- [74](#) – Sentenza 9 marzo 1999, causa C-212/97, Centros (Racc. pag. I-1459, punto 24 e giurisprudenza ivi citata); v., inoltre, le sentenze Singh, cit. alla nota 43 (punto 24); 21 giugno 1988, causa 39/86, Lair (Racc. pag. 3161, punto 43), nonché 6 novembre 2003, causa C-413/01, Ninni-Orasche (Racc. pag. I-13187, punto 36).
- 
- [75](#) – V., al riguardo, la sentenza Metock, cit. alla nota 49 (punto 75).
- 
- [76](#) – In tal senso, le sentenze Lair, cit. alla nota 74 (punto 43), e 23 settembre 2003, causa C-109/01, Akrich (Racc. pag. I-9607, punto 55); analogamente – con riferimento al diritto tributario – le sentenze 26 settembre 2000, causa C-478/98, Commissione/Belgio (Racc. pag. I-7587, punto 45), e 12 settembre 2006, causa C-196/04, Cadbury Schweppes e Cadbury Schweppes Overseas (Racc. pag. I-7995, punti 36 e 37).
- 
- [77](#) – Il governo del Regno Unito ha sostenuto che la sig.ra Teixeira avrebbe interrotto tale soggiorno per alcuni mesi; tuttavia, dall’ordinanza di rinvio non emerge alcun elemento a sostegno di tale tesi. In ogni caso, una tale breve interruzione non consentirebbe di mettere in questione l’integrazione duratura della sig.ra Teixeira nel Regno Unito; v., al riguardo, la valutazione espressa dal legislatore all’art. 16, n. 3, della direttiva 2004/38.
- 
- [78](#) – Questione sub 2), lett. c).
- 
- [79](#) – Sentenza Baumbast e R, cit. alla nota 4 (punto 74).
- 
- [80](#) – V. supra, paragrafi 43 e 44 delle presenti conclusioni.
- 
- [81](#) – Sentenza Baumbast e R, cit. alla nota 4 (punto 63); analogamente, in precedenza, la sentenza Brown, cit. alla nota 26 (punto 30).
- 
- [82](#) – Per la definizione della nozione di «lavoratore», v. la costante giurisprudenza della Corte, in particolare le sentenze 23 marzo 2004, causa C-138/02, Collins (Racc. pag. I-2703, punto 26); Troiani, cit. alla nota 72 (punto 15); 18 luglio 2007, causa C-213/05, Geven (Racc. pag. I-6347, punto 16), nonché 4 giugno 2009, causa C-22/08, Vatsouras (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26).
- 
- [83](#) – V., al riguardo, i paragrafi 58-62 delle presenti conclusioni.
- 
- [84](#) – Questione sub 2), lett. d).
- 
- [85](#) – V., in tal senso, la sentenza Gaal, cit. alla nota 26 (punto 25); v., inoltre, la sentenza Echternach e Moritz, cit. alla nota 27 (dalla relazione di udienza di tale causa emerge che entrambi gli studenti ivi interessati erano maggiorenni).
- 
- [86](#) – Al riguardo, v. supra, paragrafi 43 e 44 delle presenti conclusioni.
- 
- [87](#) – Sentenza Gaal, cit. alla nota 26 (punto 24); anche la causa di Leo verteva su studi universitari (sentenza cit. alla nota 33, punto 4).
- 
- [88](#) – V. supra, paragrafo 61 delle presenti conclusioni.
- 
- [89](#) – V. supra, paragrafo 59 delle presenti conclusioni; analogamente, anche le conclusioni dell’avvocato generale Geelhoed presentate nella causa Baumbast e R, cit. alla nota 4 (paragrafo 94, ultima frase).
- 
- [90](#) – Di fatto, la presente fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1612/68 o dell’art. 2, punto 2, lett. c), della direttiva 2004/38, in quanto non verte sul diritto di un figlio di soggiornare presso il genitore, bensì sul diritto derivato del genitore di soggiornare insieme al figlio. Comunque, in base a tali disposizioni sembrerebbe che né nel 1968 né nel 2004 il legislatore comunitario intendesse prevedere, sotto il profilo del diritto di soggiorno, un rigido limite d’età che coincidesse necessariamente con il compimento della maggiore età da parte del minore.
- 
- [91](#) – V., al riguardo, i paragrafi 34-63 e 64-86 delle presenti conclusioni.
- 
- [92](#) – Sentenze 5 dicembre 1973, causa 143/73, SOPAD (Racc. pag. 1433, punto 8); 29 gennaio 2002, causa C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer (Racc. pag. I-1049, punto 50), nonché 11 dicembre 2008, causa C-334/07 P, Commissione/Freistaat Sachsen (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43).
- 
- [93](#) – V., al riguardo, i paragrafi 64-86 delle presenti conclusioni.
-

- [94](#) – Anche l'interruzione del soggiorno della sig.ra Teixeira per un periodo di alcuni mesi, asserita dal governo del Regno Unito nel procedimento dinanzi alla Corte, sarebbe, se mai comprovata, inconferente ai sensi dell'art. 16, n. 3, della direttiva 2004/38.
- 
- [95](#) – Art. 1 della direttiva 90/364, oppure art. 7, n. 1, lett. b), della direttiva 2004/38.
- 
- [96](#) – Art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1612/68, oppure art. 7, n. 1, lett. d), in combinato disposto con la lett. a) e con l'art. 2, punto 2, lett. a), della direttiva 2004/38.
- 
- [97](#) – Diciassettesimo 'considerando' della direttiva 2004/38.
- 
- [98](#) – L'art. 16, n. 1, seconda frase, della direttiva 2004/38 prevede che il diritto di soggiorno permanente non è subordinato alle condizioni di cui al capo III della direttiva stessa. A completamento, l'art. 16, n. 4, della direttiva stabilisce che il diritto di soggiorno permanente si perde soltanto a seguito di assenze di durata superiore a due anni consecutivi.
- 
- [99](#) – Sentenza 6 ottobre 2009, causa C-123/08, Wolzenburg (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 49-51, in particolare punto 51); v. anche l'art. 19 della direttiva 2004/38.
- 
- [100](#) – In tal senso la sentenza 5 ottobre 1988, causa 247/86, Alsattel (Racc. pag. 5987, punti 7 e 8).
- 
- [101](#) – Laddove la sig.ra Teixeira godesse del diritto di soggiorno in base al diritto comunitario, essa potrebbe inoltre far valere un diritto alla parità di trattamento in base all'art. 24 della direttiva 2004/38.
- 
- [102](#) – Sentenza Trojani, cit. alla nota 72 (punti 39-45).